

OGGETTO: INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022

L'anno duemilaventidue (2022), addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale, tra: rag. Anna Maria BELLISSIMO, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Longi (Me) (C.F. 84004070839) che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione alla determina sindacale n. 2 del 5/05/2022, concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, di seguito committente, e _____, nato/a a _____, residente a _____ Via _____ - Codice Fiscale _____ - di seguito rilevatore,

PREMESSO

che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile; in esecuzione della determinazione n. _____ del _____, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Longi, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, affida a _____, di seguito rilevatore, l'incarico per l'espletamento di tutte le operazioni concernenti il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022, utilizzando le tipologie di raccolta individuate nel Piano Generale del Censimento. Si precisa che il censimento si basa su due rilevazioni distinte: la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista. A tale scopo viene assegnata al rilevatore una parte del territorio comunale (sezione di censimento) alla quale

corrispondono le unità da rilevare (famiglie, abitazioni non occupate, edifici, convivenze).

La rilevazione dovrà avvenire secondo le norme e nei tempi stabiliti dall'ISTAT, su direttive impartite dal Coordinatore/Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento o da altra persona dell'U.C.C. appositamente individuata. Eventuali modifiche dei termini per la rilevazione saranno tempestivamente comunicate al rilevatore.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Il rilevatore, si impegna a svolgere le attività propedeutiche, principali e accessorie, necessarie per adempiere all'incarico di cui all'art.1, secondo quanto previsto dall'ISTAT, garantendo la propria disponibilità per il periodo di rilevazione, con rispetto dei tempi/scadenze assegnati.

In particolare, si impegna a:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall'Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- custodire i questionari in modo da evitare il loro smarrimento o distruzione e impedire che soggetti non autorizzati abbiano accesso ad essi;

- utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite, preservandole da eventuali danni, furti e/o smarrimenti, e riconsegnarle in perfetta efficienza al termine delle operazioni censuarie;
- a contratto eseguito o comunque nel caso di risoluzione anticipata del medesimo, restituire senza indugi la documentazione ed il materiale affidato o di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico;
- segnalare al coordinatore o al Responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.

Il rilevatore si impegna, da ultimo, se dipendente pubblico o nell'ipotesi di rapporti lavorativi con la P.A. che dovessero instaurarsi successivamente alla stipula del presente contratto, a produrre la necessaria autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha durata sino al 16 gennaio 2023, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT.

In ogni caso l'incarico si riterrà concluso soltanto al termine delle operazioni censuarie delle unità di rilevazione assegnate.

Il rilevatore che sia impossibilitato per qualsiasi causa ad operare, (per espressa disposizione vi rientra anche l'accettazione di identico incarico presso altro Comune), è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'UCC, che avrà facoltà di procedere alla sua sostituzione.

Il committente darà seguito alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante comunicazione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, a mezzo raccomandata a/r, pec, e.mail o a mani, nei seguenti casi:

- accertamento dell'assenza o venir meno di uno dei requisiti stabiliti nel bando di selezione;
- gravi inadempienze o gravi errori nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;
- mancato rispetto della privacy o comportamenti con l'utenza, con il coordinatore o con l'U.C.C. tali da precludere il buon andamento delle operazioni censuarie.

Il rilevatore, in caso di risoluzione per gravi inadempienze o motivi disciplinari, potrà far pervenire le proprie osservazioni, con qualunque mezzo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del preavviso.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVA

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

Il rilevatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si deve attenere a quanto stabilito e previsto dal manuale di rilevazione che sarà fornito dall'ISTAT al momento della formazione. E' vincolato al segreto statistico, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto; in quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore soggiace al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

Il Rilevatore viene autorizzato al trattamento dei dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle attività assegnate e viene designato a tal fine "incaricato del trattamento", dal Responsabile U.C.C. che sottoscrive l'allegato alla circolare Istat n. 4.

Nel caso di trattamento di dati effettuato con l'ausilio di strumenti informatici, il Rilevatore deve rispettare le seguenti indicazioni:

-le password di accesso ai sistemi informatici (Sistema di gestione delle indagini SGI) da utilizzarsi nell'ambito del censimento devono essere conosciute solamente dal Rilevatore, devono rispettare i requisiti di sicurezza richiesti dal sistema e devono essere custodite con diligenza nella consapevolezza che tali credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da soggetti

diversi;

-il supporto informatico fornito dall'ISTAT per la realizzazione delle interviste faccia a faccia deve essere custodito con cura, al fine di ridurre il rischio di furti, manomissioni fisiche o informatiche, danneggiamenti e utilizzi impropri da parte di soggetti non autorizzati; in caso di furto, smarrimento o malfunzionamento dello stesso devono essere seguite le indicazioni fornite da ISTAT; il dispositivo deve essere restituito in condizioni di perfetta efficienza al termine delle attività di rilevazione;

-il software antivirus installato nel supporto informatico non deve mai e per nessun motivo essere disabilitato;

-l'eventuale installazione di software necessario all'espletamento dei propri compiti deve essere richiesta all'Amministratore di Sistema;

-il Rilevatore è tenuto alla disconnessione del proprio elaboratore dalla rete quando si allontana dalla propria postazione.

Nel caso di trattamento di dati effettuato con modalità diverse da quelle elettroniche, il rilevatore dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

-in caso di trattamento cartaceo, nei limiti indicati nelle istruzioni impartite, i documenti utilizzati per l'espletamento delle attività devono essere custoditi solo per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni e, al termine delle stesse, devono essere consegnati al Responsabile del Trattamento (Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento) per la loro distruzione definitiva con modalità sicura;

-gli atti e i documenti contenenti dati personali non devono mai essere lasciati incustoditi, nemmeno temporaneamente;

-devono essere segnalate al Responsabile del Trattamento (Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento) tutte le situazioni in cui sia minacciata la sicurezza dei dati o dei documenti che li contengano;

-non è consentito consegnare a persone non autorizzate dati, stampe, elenchi, tabulati e ogni altro documento idoneo a rivelare i dati oggetto del trattamento.

La conclusione dei compiti assegnati determina automaticamente la cessazione dalla funzione di incaricato del trattamento dei dati personali.

Le parti si danno reciprocamente atto che il rilevatore non fa parte dell'organico del Comune e che la prestazione di cui trattasi rientra tra quelle di lavoro autonomo occasionale. Durante lo svolgimento di tutte le attività dovrà essere mantenuto un opportuno raccordo con l'U.C.C., con il coordinatore ed il responsabile dell'U.C.C. medesimo che provvederà alla verifica delle operazioni svolte.

Il rilevatore solleva il Comune di Longi da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose dal medesimo causati a terzi durante lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto.

ART. 5 – COMPENSO

Sarà corrisposto il compenso lordo fissato dall'Istat nel Piano Generale del Censimento, in ragione di:

Rilevazione AREALE:

- a. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del rilevatore presso l'abitazione della famiglia;
- b. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite pc o tablet con il supporto di un operatore o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato (tipologia a. e b.) sarà inoltre incrementato di 4,00 euro se l'operatore o il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:

- c. 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
- d. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata.

Si specifica che il contributo per "abitazione non occupata" (d.) non sarà corrisposto per le abitazioni in edifici in costruzione o inagibili.

Rilevazione DA LISTA:

- a. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l'abitazione della famiglia;

- b. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o dai rilevatori;
- c. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;
- d. 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore comunale o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato (tipologia a. , b., c. e d.) sarà inoltre incrementato di 4,00 euro se l'operatore o il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.

La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, e l'inutilizzabilità del materiale trasmesso per irregolarità nella compilazione dei modelli. nel qual caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente e correttamente lavorati.

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. Il compenso, inoltre, s'intende onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta; non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso di qualsiasi natura.

Il compenso sarà liquidato in unica soluzione quando l'ISTAT disporrà, tramite versamento al Comune di Longi, l'importo necessario per la liquidazione.

Le prestazioni sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di rilevazione stipulata dall'Istat.

ART. 6 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il committente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato dall'U.C.C., come già previsto all'art. 4, nomina il rilevatore quale incaricato del trattamento dei dati personali, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria attività.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 -Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)-, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e delle istruzioni impartite dal titolare, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza.

Il rilevatore si impegna, inoltre, pena la risoluzione del rapporto in essere, all'osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Longi approvato con deliberazione n.5 del 24/01/2014, e pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il rilevatore, altresì, s'impegna a non utilizzare, a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione della prestazione.

Nel rispetto delle disposizioni del Reg. U.E. n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dal rilevatore saranno trattati esclusivamente per le finalità relative all'instaurazione e alla gestione del presente rapporto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il rilevatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al presente contratto e non risolte in via bonaria saranno competenti in via esclusiva gli Uffici Giudiziari di Patti (Me). E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. art 2222 e ss. del Codice Civile, alle cui disposizioni si farà riferimento per tutto quanto ivi non specificatamente previsto. Le parti convengono, altresì, che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Il presente contratto, redatto in carta semplice, in duplice copia originale, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n.131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto letto e confermato dalle parti, viene così sottoscritto:

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona - COMMITTENTE –
Bellissimo Anna Maria

IL RILEVATORE

ALLEGATO 1

A..... (inserire i nominativi di tutti irilevatori)

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2022. Trattamento dati personali. Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003.

In relazione al Censimento in oggetto, visti in particolare il Piano generale di censimento approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4/22 del 22 marzo 2022 (di seguito PGC), la circolare n. 5 dell’Istat e l’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003 (*citare eventuale altro atto di autorizzazione al trattamento*) il sottoscritto, in qualità di *Responsabile del trattamento* ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, autorizza i soggetti in indirizzo, coinvolti nelle attività censuarie con il ruolo di **rilevatori**, a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, secondo quanto di seguito precisato, designandoli *incaricati del trattamento*.

In particolare, **per lo svolgimento dei propri compiti e per la durata degli stessi**, i rilevatori, **con esclusivo riferimento alle sezioni di censimento/indirizzi (indagine A) e alla lista delle famiglie (indagine L)**, sono autorizzati a trattare i dati personali relativi a:

- famiglie e individui rientranti nel campione dell’indagine (*specificare se si tratta dell’indagine da lista (L), dell’indagine areale (A) o di entrambe*), dati di contatto (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) e informazioni raccolte con il questionario di rilevazione: (*indicare eventuali altre categorie di interessati e di dati personali*).

L’autorizzazione al trattamento dei dati sopra indicati è finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione, attraverso il Sistema di gestione delle indagini dell’Istat (SGI), del diario della rilevazione;
- nell’indagine A, ricognizione preliminare dell’area di rilevazione assegnata, ai fini dell’identificazione degli indirizzi e/o sezioni di censimento presso cui svolgere la rilevazione;
- contatto con le famiglie campione e gestione degli appuntamenti;
- intervista e compilazione dei questionari elettronici;
- segnalazione al responsabile dell’UCC delle eventuali violazioni dell’obbligo di risposta;
- (*indicare eventuali altri compiti*).

Tutte le attività sopra indicate devono essere svolte in conformità a quanto indicato nei Manuali delle rilevazioni censuarie, nelle istruzioni impartite dall’Istat - con particolare riguardo a quelle fornite nell’ambito della formazione in aula e a distanza, e alle eventuali ulteriori istruzioni impartite dal responsabile dell’UCC, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 101/2018, e Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, All. A.4 al d.lgs 196/2003).

A tal fine, si richiama l'attenzione sul divieto di utilizzare le informazioni raccolte per conto dell'Istat e ogni altra informazione di cui i rilevatori siano venuti a conoscenza, in occasione e per le finalità del Censimento, per fini diversi da quelli connessi ai compiti a ciascuno di essi assegnati.

È vietato, inoltre, fare copia delle suddette informazioni, diffonderle o comunicarle a soggetti non autorizzati, nonché raccogliere presso le famiglie e gli individui intervistati informazioni diverse da quelle previste dal questionario predisposto dall'Istat senza preventiva autorizzazione dello stesso Istituto.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate è necessario adottare ogni misura o comportamento che garantisca la riservatezza e l'integrità dei dati trattati. In particolare si raccomanda di: *(eventualmente integrare con le ulteriori istruzioni ritenute necessarie)*

- custodire con diligenza le credenziali di accesso al Sistema SGI e al tablet; tali credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da soggetti diversi da quello a cui sono state assegnate;
- custodire con cura il tablet fornito dall'Istat per la realizzazione delle interviste faccia a faccia al fine di ridurre il rischio di furti, manomissioni fisiche o informatiche, danneggiamenti e utilizzi impropri da parte di soggetti non autorizzati;
- segnalare immediatamente al responsabile dell'UCC/coordinatore eventuali casi di furto, smarrimento o malfunzionamento del tablet;
- nell'ambito dell'indagine A, porre particolare attenzione nel caso in cui il tablet sia utilizzato direttamente dal rispondente per la compilazione del questionario elettronico, attenendosi alle istruzioni impartite dall'Istat;
- in fase di contatto con i rispondenti e di svolgimento dell'indagine, attenersi alle istruzioni dell'Istat, con particolare riguardo alle indicazioni contenute nei Manuali delle rilevazioni censuarie, fornendo ai rispondenti ogni informazione sulle finalità e sulle modalità del trattamento, in coerenza con quanto indicato nella lettera informativa dell'Istat, e ogni ulteriore chiarimento richiesto dal rispondente;
- non lasciare accessibile la postazione di lavoro, anche in caso di breve allontanamento dalla stessa.

È fatto obbligo ai rilevatori di informare il responsabile dell'UCC/coordinatore in merito ad ogni problema riscontrato nel trattamento dei dati o a fatti che possano pregiudicare la riservatezza e l'integrità dei dati raccolti.

È fatto altresì obbligo di garantire la riservatezza sulle informazioni raccolte per conto dell'Istat e ogni altra informazione di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'indagine anche oltre il termine delle operazioni censuarie.

La violazione delle istruzioni ricevute comporta una responsabilità, sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dall'art. 83 del reg. 679/2016.